

EDIPO A PROCESSO

di Vincenzo Pacileo

SOMMARIO: 1. Due ipotesi di lettura. – 2. Dal divino all’umano nella evoluzione del processo. – 3. L’imporsi della razionalità del giudizio. – 4. Il testo. – 5. La confessione. – 6. Il “nemico” e il “capro espiatorio”. – 7. Processo, Giustizia, Verità.

1. Due ipotesi di lettura.

Il mito plurimillenario di Edipo, di cui si trova traccia quantomeno dall’epica omerica, viene strutturato dalla tragedia greca del V secolo a.C., in particolare con l’*Edipo re* di Sofocle, per come lo conosciamo ancora oggi e per come è stato oggetto nel corso del tempo di infiniti studi e approcci, di tipo letterario, filosofico, storico, morale, psicoanalitico, antropologico, politico. Del resto, secondo una certa ricostruzione culturale (come in *Totem e tabù*) i delitti che Edipo paga con l’autoaccecamento e con l’esilio, ossia il parricidio e l’incesto, costituirono i potenti interdetti fondativi della civiltà degli albori, garantendo l’integrità della famiglia e la pace sociale.

Ancora nell’odierno codice penale l’omicidio dell’ascendente è punito con la massima pena (l’ergastolo), e pure l’incesto è sopravvissuto, per quanto a condizione che abbia suscitato “pubblico scandalo”, altro tema questo che ha molto a che fare con il controllo sociale.

Ma Edipo, in particolare nella versione sofoclea, interessa anche in chiave di processo penale. Quale specchio della forma democratica della Atene del V secolo a.C. la forma della tragedia attica si dipana attraverso una serrata dialettica tra i vari agenti del dramma¹. Si pensi ai duelli verbali tra Edipo e Tiresia, e tra Edipo e Creonte.

La dialettica tra i personaggi opera per scavare la via verso la luce della verità (e della salvezza dalla peste), ma anche verso le tenebre della maledizione e della sofferenza, in un percorso indagatorio alla ricerca del colpevole. Così come l’ambiguità di senso che pervade l’intero intreccio della tragedia fino al disvelamento finale – tale da renderla avvincente come un moderno *thriller* (nonostante che gli spettatori di allora e noi oggi lo conosciamo *ab initio*) –, ben potrebbe essere quella che affatica la trama investigativa di un intricato caso giudiziario reale.

Vi è poi un ulteriore aspetto suggestivo del mito che travalica l’ipotesi di una circoscritta lettura investigativo-processuale di un caso per aprirsi alla dimensione del

¹ V. D. SACCO, *Edipo tiranno. Tracciato mitico e tracciato politico della tragedia*, in (a cura di) M. MAZZACUT-MIS e G. MORMINO, *Edipo. Re e vittima*, Mimesis, Fano, 2014, p. 40.

processo come esercizio del potere conformativo nei confronti del (per qualsiasi verso) deviante.

Lo spunto è offerto da una interpretazione antropologica che rovescia il senso del mito rispetto ad una tradizione ermeneutica che non aveva mai messo in discussione le “colpe” di Edipo come suo contenuto strutturante.

Infatti, nella prospettiva di una più ampia decodificazione del rapporto tra violenza e sacro René Girard² ha sostenuto che Edipo è innocente³ perché (e qui sta la novità) non ha commesso i delitti di cui è accusato, e di cui infine lui stesso si riconosce colpevole. Questa trasfigurazione del tiranno⁴ (ma anche re dinastico in quanto figlio di Laio), venerato dai tebanici come salvatore della città dall’oppressione della Sfinge, in vittima sacrificale dipende, secondo Girard, dal tema della peste.

Nell’*Edipo re* la peste – che, aldilà della sublimazione mitografica, fu un evento storico dell’epoca – sta decimando la popolazione senza distinzione di sesso, di età, di censo. La città è inerme di fronte alla sciagura, anche perché non si conosce la causa del flagello, che si imputa a una generica punizione divina. Il popolo si appella allora al proprio capo, da cui spera e si attende di essere liberato come la volta precedente. È da questo snodo che va inavvertitamente dipanandosi in Sofocle lo slittamento verso la identificazione di una o più colpe umane come propiziatrici della pestilenza. Ma, sostiene Girard, queste colpe sono inventate per poterle addossare a un “*bouc émissaire*” che, bandito dalla *polis*, si porti via anche la peste. Si potrebbe, allora, vedere in questo meccanismo vittimale-liberatorio qualcosa di analogo a quello che è stato individuato come “processo del nemico”.

Se si accetta come ipotesi la tesi girardiana della vittimizzazione di Edipo, vi è un altro aspetto di interesse per il discorso sul processo.

Infatti, Edipo è convinto della propria colpa, non si sente vittima se non di se stesso⁵, tanto da punirsi con l’accecamento. È questa una prefigurazione mitica di quanto potrebbe avvenire in un processo reale attraverso subdole manipolazioni psicologiche con conseguenti confessioni artefatte eppure intimamente condivise, come avviene nel caso letterario del borghese piccolo piccolo de *La panne* dürrenmattiana, che si consegna serenamente alla morte (per impiccagione) dopo un processo “gastronomico”, ormai convinto della propria “colpa”. Come nei processi dell’Inquisizione o nei processi staliniani o nei campi di rieducazione della rivoluzione culturale cinese.

² V. G. MORMINO, *René Girard e il ruolo degli oracoli nell’Edipo re di Sofocle*, in (a cura di) M. MAZZACUT-MIS e G. MORMINO, *Edipo. Re e vittima*, cit., pp. 149 ss.; E. ANDRI, *L’enigma di Edipo. Dall’Edipo conquérant di Marie Delcourt al bouc émissaire di René Girard*, *ivi*, pp. 174 ss.

³ Anche per ARISTOTELE, *Poetica*, 13 1453a 5-10, trad. M. VALGIMIGLI, Mondadori, vol. II, p. 105, Edipo è un innocente, quantomeno per essere stato inconsapevole dei suoi misfatti, per il quale si prova pietà. Ben diversa l’interpretazione di Foucault, secondo il quale Edipo non rivendica mai nel corso della tragedia alcuna innocenza o inconsapevolezza, essendo stati i suoi atti del tutto volontari (M. FOUCAULT, *La verità e le forme giuridiche*, La Città del Sole, 2021, p. 49).

⁴ Il titolo greco è ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ.

⁵ Il “riconoscimento”, cioè “il passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza (...) se uno ha fatto o non fatto alcunché” (ARISTOTELE, *Poetica*, cit., 11 1452a 30-35).

2. Dal divino all'umano nella evoluzione del processo.

Come si è più sopra abbozzato, la rappresentazione che del mito edipico dà Sofocle si presta in maniera sorprendente, tra l'altro, ad una riflessione sulla morfologia del processo penale, tanto che si è potuto affermare che *“In realtà ogni pratica giudiziaria si è sviluppata lungo una sottile linea rossa, a metà tra quelli che Cordero chiama gli «orientamenti di cultura, dalla religione all'epistemologia», e le esigenze del formante politico, cui inevitabilmente il diritto e i concetti che ivi si utilizzano si informano. Per queste ragioni occorre vincolare la storia della verità, come si è anticipato, alla storia del processo penale, partendo inevitabilmente dalla più antica testimonianza della ricaduta epistemica delle pratiche giudiziarie greche che ci offre l'Edipo Re di Sofocle”*⁶.

Ora, la “verità” del giudizio sui fatti a cui non abbiamo partecipato (in realtà, anche a quelli che abbiamo sperimentato di persona) è sempre il frutto di un processo attraverso una (tra le possibili) ricostruzione euristica dell'accaduto. Il risultato finale dipende non meno dal metodo di indagine e dalla teoria su cui si innesta e lo giustifica che dall'accertamento delle circostanze fattuali in senso stretto.

Il passaggio nell'antichità dall'ordalia primordiale come strumento magico-divino di assegnazione della ragione e del torto, della punizione e dell'assoluzione – non mai esauritosi una volta per tutte nella storia, con lunghe ricadute involutive come nel diritto barbarico post-imperiale romano, poi nel Medioevo ecclesiastico attraverso la *inquisitio*, e ancora negli stati del potere assoluto –, al processo giudiziario (prima nella versione democratica della *polis* ateniese poi, in maniera giuridicamente più consapevole, nel diritto romano) ha costituito una svolta epocale nella amministrazione della giustizia.

Il principio del contraddittorio nelle cause criminali, il gioco di reciprocità tra accusa e difesa davanti a tribunali del popolo (l'Aeropago per i delitti di sangue), governava il diritto ateniese dell'epoca di Pericle (V sec. a.C.), che non per caso è anche il periodo d'oro della tragedia attica. E così sarà pure nel diritto romano in epoca repubblicana (basti pensare alle *orationes* ciceroniane).

D'altra parte, tale rivoluzione metodologica non nasceva da sé, per forza autogenerativa nell'ambito squisitamente processuale, tanto più che il diritto della Grecia classica non conobbe una vera e propria figura di giurista, diversamente da Roma, ma si stagliava su un nuovo approccio epistemico, i cui cascami raggiungono la contemporaneità.

L'esito di una ordalia⁷, che pure costituiva un progresso “procedimentale” rispetto alla vendetta privata⁸ quale forma primordiale di giustizia, segnava una verità

⁶ C. COSTANZI, *La morfologia del processo penale. Un approccio storico-filosofico all'epistemologia giudiziaria*, in DPC, 2019, p. 76.

⁷ O altrimenti del più civile giuramento, di cui vi è traccia anche nell'*Edipo re*.

⁸ La vendetta privata, pur bandita da Draconte nel 621 a.C., sarebbe sopravvissuta nel costume degli ateniesi ancora nel V sec. (E. CANTARELLA, *Contro Antigone o dell'egoismo sociale*, Einaudi, Torino, 2024, p. 77. Il prezioso libretto è dedicato a propugnare una corretta esegesi del mito di Antigone, che in Sofocle

assoluta e inattaccabile, perché di origine divina, e ciò a prescindere dal fatto che esso discriminasse realmente il giusto dall'ingiusto. Perfino l'ingiusto poteva guadagnarsi la ragione, e non tanto per accidentale errore del caso, quanto propriamente per la "fatalità" del favore degli dèi che lo avevano prescelto⁹.

Con il contraddittorio ad armi pari tutto cambia. Ma cambia esattamente perché muta il contesto epistemico. E sotto due profili strettamente connessi.

Innanzitutto, *"La ricerca della verità nel processo attico si fonda sì su un percorso di conoscenza in cui l'influenza della teoria platonica è inevitabile, ma vi si aggiunge una presa d'atto, più socratica che platonica, che la conoscenza umana ha dei limiti, a partire dai quali plasmare il concetto di verità assoluta in verità possibile, in verità logicamente (e non ancora empiricamente) probabile"*¹⁰.

Più ancora, però, si conquista la razionalità come criterio di conoscenza del mondo, abbandonando gli arbitri irrazionalistici, e quindi – progressivamente – anche il sopramondo degli dèi (come nella tragedia attica si vede nella evoluzione umanizzante dei personaggi da Eschilo a Euripide, passando per Sofocle).

Ora, la commistione tra mondo umano e Olimpo è ancora ben presente nell' *Edipo re* (e tuttavia si noti la demistificazione degli oracoli, che possono anche non avverarsi, che tenta Giocasta¹¹, forse non solo per una banale reazione psicologica di autodifesa, d'altronde quanto umana). Siano pure legati i due mondi. Resta che nell' *Edipo re* il disvelamento della colpa, sia pure di genesi divina, avviene attraverso l'uso (drammaturgicamente esemplare) di uno scandaglio indagatorio modernissimo¹².

non sarebbe l'eroina senza macchia della interpretazione corrente da secoli quanto una individualista asociale, a cui si oppone la figura riabilitata di Creonte quale, a sua volta tragico, tutore del rispetto della legge come primo presidio della pace all'interno della polis).

⁹ Su questi temi v. C. COSTANZI, *La morfologia*, cit., pp. 82 ss.

¹⁰ C. COSTANZI, *La morfologia*, cit., p. 79, il quale così prosegue: "Vengono così distinte le prove certe, indovinate, necessariamente vere e incontrovertibili in relazione al fatto da provare (tekmeria, letteralmente indizi sicuri), dalle prove solo congetturali, in cui l'approccio è solo logico-deduttivo e che corrisponde in buona sostanza all'eikòs [cioè il verosimile]. L'eco di questa summa divisio ha valicato non solo i confini geografici venendo ripresa e valorizzata da Quintiliano, ma si pone oggi come fondamento storico all'attuale classificazione tra prove dirette e indirette «a seconda del rapporto che si pone tra il fatto da provare e l'oggetto della prova (o meglio: tra i fatti che sono assenti nelle due definizioni)», ibidem.

¹¹ Giocasta ragiona che, essendo stato il figlio neonato di Laio abbandonato in ceppi (etimologicamente "Edipo" vale "dai piedi gonfi") su una vetta inaccessibile (il monte Citerone), "in questo caso Apollo / non avverò il presagio che dovesse / farsi uccisore del padre (...) / Pure, la ferma legge di presaghe / voci era questa. Ma vivi sereno, / e non curarti d'esse (...) Aveva Febo / pure annunziato che dovesse morte / venire al re da un figlio mio. Ma il figlio, creatura infelice, non l'uccise, / non lo poté: gli premori, lo sai. / Non sarà quindi, mai, dopo quest'ora, / ch'io volga il capo ad ascoltar presagi!" (SOFOCLE, *Edipo re*, trad. di G. LOMBARDO RADICE, Torino, Einaudi, 1956, vv. 1030-1037; 1218-1224). E quando il messaggero porta la notizia della morte di Pólibo, re di Corinto, non per mano di Edipo che, credendosene figlio, si era esiliato per sottrarsi all'oracolo di Febo che lo voleva assassino del padre, Giocasta esulta: " O vaticini, / che cosa siete ormai? Fuggiva Edipo / in lungo esilio abbreviando sempre / del terrore d'uccidere quell'uomo: / quell'uomo, che ha ceduto al suo destino / né fu davvero vittima di lui." (ibidem, vv. 1340-1345). Si è detto della etimologia del nome "Edipo", legata all'avere i piedi trafitti dai ceppi (da οἰδέω – gonfiare, e πούς – piede). Una diversa origine sarebbe quella da οἶδα – sapere, conoscere, avere visto (M. FOUCAULT, *La verità*, cit., p. 49, che fa della tragedia sofoclea una rappresentazione del destino alterno del potere come sapere).

¹² Dove parlando più in generale ha un ruolo centrale, ora come allora, anche la capacità "retorica" di

3. L'imporsi della razionalità del giudizio.

Questo aspetto ci sembra fondamentale dal punto di vista di una antropologia del processo.

È stato detto che *“Non a caso i greci descrivevano la verità in negativo come a-letheia, letteralmente “che non si nasconde”, “che esce dall’oblio (lèthe)”, rendendo sicuramente più facile l’emersione e il radicamento di una forma di scoperta giudiziaria della verità intesa come indagine”*¹³. E tantomeno è un caso che di *“indagine”* si parli ripetutamente nell’*Edipo*¹⁴.

Infatti, a ben vedere, se pure è l’oracolo di Febo, riportato da Creonte, che indica la causa della epidemia in *“qualcosa che contamina / la città nostra”*¹⁵, e se è l’indovino Tiresia, mediatore comunicativo tra il dio e gli uomini, finisce – costretto dall’incalzante e minaccioso interrogatorio Edipo – a indicarlo esplicitamente, fin dalle prime battute della tragedia, come l’uccisore di Laio, tuttavia non è la *“rivelazione”* soprannaturale a condurre il tiranno (ma in realtà anche *basileus* per diritto dinastico) alla (auto)condanna. O, per meglio dire, la rivelazione non è sufficiente a condannare il *“sospetto”* (altro termine ricorrente), in assenza di prove. Queste devono, quindi, essere ricercate e suffragate prima che la rivelazione possa, di per sé sola, avere effetto in chiave puramente fideistica¹⁶.

Non per niente, quando Giocasta comincia a temere per la sua pace familiare e per la sorte di Edipo, così lo ammonisce: *“...lascia l’indagine, / se della vita tua t’importa un poco”*¹⁷. E il coro invoca delle *“indagini”*¹⁸ per scoprire l’impuro malfattore. E a Creonte, che pare pendere dalla parte di Tiresia per usurpargli il trono, come egli crede, Edipo concede: *“indaga pure a fondo”*¹⁹. Nel difendersi dall’accusa di collusione fraudolenta Creonte, suo zio e ora anche cognato, rammenta a Edipo che decidere (della propria presunta colpevolezza) *“nella fretta irriflessiva, / non è giustizia”*²⁰, perché occorre *“Dare uguali / diritti alla difesa, e udirla intera, / per giudicare solamente quando / con profonda certezza*

persuadere attraverso l’argomentata disamina degli indizi e della loro concluzione o meno. Per i contemporanei v. C. PERELMAN-L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino, 1989 (ed. or. 1958).

¹³ C. COSTANZI, *La morfologia*, cit., p. 77.

¹⁴ Per Foucault l’*Edipo re* rappresenta il *“momento in cui emerge l’indagine”* nella storia del sapere, scomparsa dopo la caduta dell’Impero Romano e poi riaffiorata, sebbene in maniera diversa, nel Basso Medioevo, e infine modello per l’esplorazione in ogni campo del sapere (M. FOUCAULT, *La verità*, cit., pp. 25, 66, 74).

¹⁵ *Edipo re*, cit., 134-135.

¹⁶ Nota Foucault che la verità su cui si impernia il percorso euristico dell’*Edipo re* si raggiunge solo allorché si ricompongono due metà in origine separate, quella dell’oracolo divino mediato dall’indovino Tiresia e quella umana di Edipo e dei due schiavi testimoni (M. FOUCAULT, *La verità*, cit. pp. 43 ss).

¹⁷ *Edipo re*, cit., vv. 1483-1484.

¹⁸ *Edipo re*, cit., v. 386.

¹⁹ *Edipo re*, cit., v. 816.

²⁰ *Edipo re*, cit., vv. 865-866.

avessi appreso"²¹. Altrimenti, aggiunge, *"Lo vedo: la ragione ti abbandona"*²². È, dunque, la razionalità che deve guidare il processo, che è per sua natura "accusatorio", esattamente come lo intendiamo noi oggi.

4. Il testo.

Quali, allora, le cadenze indiziarie e inferenziali imbastite dalla formidabile drammaturgia sofoclea del mito? Lo schema è quello di un incessante movimento dialettico di affermazione-confutazione-conferma dell'accusa, che poggia su una rete di connettivi logico-fattuali da ricercare verificare e, infine, validare o smentire. O anche confutazione-dubbio-affermazione.

Per esempio, Giocasta/Epicasta è convinta di poter rassicurare Edipo di non essere egli l'assassino di Laio (*"rimettiti alle mie / parole, ascolta. (...) E le prove brevemente / te ne darò."*)²³. E gli racconta del vaticinio secondo cui Laio sarebbe stato ucciso dal figlio, ma in realtà fu ucciso da predoni stranieri che lo trucidarono insieme alla sua scorta (solo uno se ne salvò) al crocicchio di tre vie, eppure il figlio era stato abbandonato a morte certa già tre giorni dalla sua nascita, perciò – per logica inferenza –, non può essere stato lui l'autore della strage (confutazione). Ma il racconto, anziché dissipare il dubbio di Edipo, lo alimenta. Così, egli vuole conoscere altri dettagli del massacro. Dove avvenne? In Focide. Quali erano le sembianze del re? Un vecchio. Ma Edipo sa che questi dettagli segnano una similitudine con il suo caso (dubbio).

Vi è, però, ancora una via di scampo alla logica stringente della corrispondenza dei fatti. Egli fu l'unico autore della strage, sebbene fosse in compagnia di altri, rimasti però estranei all'eccidio. Sicché, se invece furono molti a compierla, allora egli è estraneo a quello in cui cadde Laio. E, in effetti, l'araldo che allora riportò la notizia a Tebe, parlò di più assassini, non di uno solo, e fu testimonianza riferita *coram populo*, che quindi non potrà ora ritrattare, come argomenta Giocasta.

Sofocle abbandona, però, questo spunto, e vira su un altro tema. In fin dei conti il punto cruciale non è se Edipo ha ucciso un vecchio, ma se quel tale fosse proprio Laio e se, quindi, Edipo è o meno suo figlio.

Per contro Edipo si crede figlio del re di Corinto e della moglie Mérope. Finché arriva un messaggero che reca la notizia della morte di Pólibo e rivela che in realtà Edipo è quel neonato, figlio di Laio, che un pastore tebano gli consegnò per sottrarlo alla morte che gli era stato comandato di dargli, e che il messaggero, allora anch'egli pastore, affidò alle cure di Pólibo.

L'estraneità di Edipo al parricidio è di nuovo messa in discussione. Il dubbio deve essere definitivamente sciolto. È così che Edipo si fa condurre il pastore tebano, ormai vecchio, che, incalzato, è costretto a confermare il racconto dell'altro.

²¹ *Edipo re*, cit., vv. 766-769.

²² *Edipo re*, cit., v. 889.

²³ *Edipo re*, cit., vv. 1013-106.

Non c'è più scampo alla veridicità dell'oracolo (affermazione): Giocasta s'impicca, Edipo si acceca e si fa esule.

C'è qui una importante novità probatoria²⁴ che Sofocle introduce nella vicenda "processuale". Infatti, di regola la testimonianza dello schiavo non era ammessa nel diritto greco antico²⁵. Però nell'*Edipo re* "L'accusa, tutta fondata su una *doxa* commista alla riverenza verso gli dèi, trova una necessaria, graduale e totale conferma nelle testimonianze di due umili schiavi e pastori, testimoni diretti del delitto. Il passaggio dalla verità del discorso profetico, alto e criptico, si *transustanzia* in una accezione empirica, tanto semplice da essere attribuibile anche (e, a fortiori) a due schiavi, soggetti comunemente esclusi dalla vita pubblica greca. Il grande valore che Sofocle ha voluto attribuire al ricordo degli uomini, paragonato alle profezie degli dèi, rende pienamente giustizia."²⁶

5. La confessione.

A quanto pare, nel mondo greco l'esercizio dell'autotutela privata a fronte di un torto subito poteva essere bloccata dalla contestazione dell'accusa da parte del presunto offensore, con ciò determinando l'incardinarsi di una causa giudiziaria²⁷. Al contrario l'offeso poteva procedere nel caso di acquiescenza all'accusa o di esplicita confessione dell'illecito²⁸. Tanto è vero, per esempio, che uno dei temi toccati da Lisia nella orazione a difesa di Eufileto per l'uccisione di Eratostene, asseritamente sorpreso in flagrante adulterio con la moglie, era se questi avesse contestato l'accusa, perché in tal caso la ragion fattasi del marito tradito sarebbe stata illegittima²⁹.

²⁴ Secondo Foucault la scelta della testimonianza come fonte di verità fu una "grande conquista della democrazia greca" (M. FOUCAULT, *La verità*, cit. p. 60).

²⁵ "If a litigant wanted to introduce the testimony of a slave, he had to ask his opponent to allow the slave to be interrogated under threat of torture in the presence of both parties and only if the opponent agreed (which he very rarely did) could the resulting testimony be presented officially in court. Litigants often tell the court what a slave would have said if interrogated, but no example survives of a slave's testimony being officially introduced." (M. GAGARIN, *Athenian Homicide Law: Case Studies*, in <http://www.stoa.org/demos/homicide.pdf>, pp. 2-3).

²⁶ C. COSTANZI, *La morfologia*, cit. p. 77.

²⁷ Qualcosa di simile si rinviene nell'antico diritto penale romano. Così in caso di *perduellio*, crimine contro lo Stato dal contenuto non ben chiaro, l'accusato poteva esercitare la *provocatio ad populum*, in altri termini invocare l'intervento del giudizio del popolo evitando la *coërcitio* magistratuale, in origine solo dopo la condanna come spettatore garante del *certamen* (una sorta di ordalia), e successivamente come sinedrio giudicante. Col tempo questo sistema si estese ad altri crimini e il certame divenne uno scontro tra accusa e difesa in un processo in cui giudice era il popolo (G. GROSSO, *Lesioni di storia del diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1965, pp. 154 ss.).

²⁸ "D'altra parte, l'alternativa acquiescenza/contestazione proietta la sua efficacia anche sul regime delle prove legali che caratterizza il processo arcaico: l'accusato che contesta è tenuto di regola a provare che la sua opposizione è fondata; se non fornisce la prova si considera acquiescente. Soltanto quando il bisogno di un accertamento razionale della verità da parte di un organo imparziale tende a generalizzarsi, si creano le condizioni perché la confessione divenga un atto giudiziario formalizzato che orienta, quando è parziale, o chiude, quando è globale, lo scambio dialettico fra le parti." (A. MAFFI, *La confessione giudiziaria nel diritto greco*, in https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1986_act_88_1_2837, p. 25).

²⁹ A. MAFFI, *La confessione*, cit., p. 17.

Anche Edipo alla fine confessa; e anche se la sua confessione ha più che altro il valore di intimo riconoscimento di colpa³⁰, tuttavia non appare priva di una sua insostituibile valenza probatoria. Sebbene, infatti, si può dire che tutti abbiano a un certo punto capito chi è l'autore dei crimini, tuttavia si può dubitare – almeno in una prospettiva attuale – che senza la confessione vi sarebbe stata prova piena dei fatti.

E del resto, tutta una serie di indizi – per esempio la somiglianza circostanziale tra l'uccisione di Laio da parte dell'ignoto e l'uccisione di un vecchio da parte di Edipo – non sarebbero stati univoci nella loro conclusione logico-fattuale se non fosse stato proprio il colpevole a renderne trasparente la trama, nell'affannosa ricerca personale della verità.

La confessione ha perso da tempo il valore sacrale di regina delle prove che aveva, per esempio, nella pratica inquisitoriale della Chiesa controriformista. Nel nostro sistema processuale la confessione può costituire prova sufficiente dei fatti anche in assenza di riscontri, purché sia sottoposta a un vaglio critico da parte del giudice, che deve poter escludere tanto l'autocalunnia quanto la costrizione a renderla³¹.

D'altra parte, da un punto di vista della ideologia sotterranea del processo, la confessione funziona pur sempre come apoteosi della verità. Chi – e comunque meglio – se non l'autore stesso del delitto può garantirla e consacrarla in maniera definitiva? Essa, inoltre, è nel contempo moralmente purgativa del delitto, e perciò difficilmente non giova al reo confesso una riduzione di pena, non solo attraverso una sua graduazione moderatrice tra il minimo e il massimo legali, ma più precisamente applicando lo specifico istituto delle attenuanti generiche, specie quando l'accusa sia più o meno vacillante sulla base delle prove raccolte o addirittura in loro assenza. E più ancora quando si estenda al coinvolgimento dei correi o alla testimonianza su altri delitti che i propri e sulla responsabilità di chi li ha commessi, nel qual caso ricorrono attenuanti speciali previste dall'ordinamento in una sequela che si è vieppiù allungata nel tempo: dal terrorismo alla criminalità organizzata di stampo mafioso, fino ai delitti di contraffazione di marchi o analoghi segni distintivi di prodotti industriali (art. 474 quater c.p.) e ai delitti di frode nel commercio di prodotti legalmente tutelati ovvero di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quinquies c.p.). Dove si evidenzia con formula tralattica di successo la funzione della propalazione etero-incriminatrice come strumento di prova per il tramite dell'aiuto che l'autore offra alla autorità di polizia o alla autorità giudiziaria nell'azione di contrasto a tali delitti, *“nonché nella raccolta di elementi decisivi [che, quindi, potrebbero altrimenti difettare] per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivati”*.

La confessione assolve, però, anche ad una importante funzione “politica”. Essa rappresenta, infatti, la più icastica forma di riconoscimento del potere costituito e del

³⁰ “Oggi che mi rivelo creatura / di chi non dovevo esserlo mai, ed a chi mai dovevo unirmi, unito: / io, che uccisi chi mai dovevo uccidere.” (Edipo re, cit., vv. 1637-1641).

³¹ V. ex multis Cass. Sez. 1, del 04/03/2008 Ud. (dep. 08/04/2008) n. 14623, ric. Abbrescia, Rv. 240114.

ripristino dell'ordine sociale. Più ancora, sul piano simbolico, incarna l'evidenza della sottomissione del deviante, l'annullamento taumaturgico della sua ribellione individualista e antisistema: *«prima di tutto fare del colpevole il pubblico ufficiale della sua propria condanna. Lo si incarica, in qualche modo, di proclamarla e attestare così la verità di quello che gli è stato addebitato. [...] Perseguire, una volta ancora, la scena della confessione. Doppiare la forza della confessione pubblica con un riconoscimento spontaneo»*³².

Sebbene in Foucault riferita storicamente all'epoca dei poteri assolutistici, la considerazione conserva attualità, se si pensa all'uso contemporaneo del c.d. "diritto penale del nemico".

6. Il "nemico" e il "capro espiatorio".

Il "diritto penale del nemico", *"così dolorosamente presente nella storia umana"*³³, deve la sua recente tematizzazione concettuale al giurista-filosofo tedesco G. Jakobs. Con elementare approssimazione si può dire che esso si basa sulla teoria che l'ordine sociale è normalmente rispettato dai cittadini. Questi possono occasionalmente delinquere, e in questo caso verranno puniti secondo le norme incriminatrici di diritto penale comune. Accanto all' "amico", però, esistono dei soggetti che rifiutano le regole basilari del (con)vivere civile, e che perciò non possono essere trattati al pari del primo, ma debbono semplicemente e necessariamente essere esclusi dalla società in quanto suoi "nemici". Costoro si pongono in una situazione di incomunicabilità coi cittadini e, pertanto, non potendo essere integrati o reintegrati nella sfera di convivenza comunitaria, debbono essere espulsi. È inevitabilmente la politica, di cui è espressione la classe dominante, che traccia la linea di demarcazione tra le "persone" (i "cittadini"), tali in quanto, riconoscendosi nella comunità, godono di determinate garanzie, e le "non-persone", le quali, per identica e opposta ragione, non accettandone le regole, non hanno diritto a rivendicarle e vengono escluse dal consesso civile.

Sebbene il diritto penale del nemico germini più agevolmente nello "stato d'eccezione", nondimeno in un sua forma *"spuria, nascosta, insidiosa"* può anche irrompere nell'alveo del diritto penale comune³⁴, come *"Quando l'autore di un qualunque, per quanto grave, tipo di reato diventa improvvisamente un bersaglio della stampa o dell'opinione pubblica per ragioni contingenti, che non dipendono dalle sue anomalie tipologiche di autore, ma da un'estemporanea recrudescenza punitiva verso un certo tipo di fatti"*, ossia quando si identificano determinati soggetti o categorie intere come il *"male"* della società³⁵. Ciò è

³² M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1978, p. 47.

³³ F. MANTOVANI, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale, l'amico del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 471.

³⁴ Peraltro, *"In un certo senso, tutto il diritto penale, che è il ramo del diritto più autoritario e intollerante, può essere visto come una risposta punitiva che tende a escludere il reo, prima eventualmente di reinserirlo nel contesto sociale: il diritto penale, in quanto esclude delle persone, le separa dalla normalità sociale e quindi le combatte, trattandole in qualche misura come nemici"* (M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2006, pp. 905-906).

³⁵ M. DONINI, *Il diritto penale*, cit., p. 889.

quanto avviene oggi, per esempio, con lo straniero irregolare, diventato “*il nemico numero uno*”³⁶ a causa della valenza fortemente simbolica che lo accredita come espressione del “pericoloso” fenomeno migratorio, che l’Occidente cerca in ogni modo – vanamente – di esorcizzare, fino a coinvolgere nella vischiosità punitiva gli stessi soccorritori del mare³⁷.

È possibile immaginare, pur nella consapevolezza dell’anacronismo, un parallelo, o almeno un paragone, con la vicenda di Edipo? La risposta potrebbe essere positiva.

In fin dei conti Edipo è – pur se in apparenza - uno straniero dalla terra corinzia.

È l’impuro che ha contaminato la città di Tebe, attirandovi sopra l’ira divina e dentro il flagello della peste.

Così egli incarna il male, che deve essere debellato per il bene di tutti o con la pena capitale o con l’esilio, la morte civile, che ne fa un “*atimos*” privato dei diritti civili.

Vi è, però, una differenza abissale sul piano culturale tra la figura del nemico di ieri e quella di oggi. Sia pure soltanto per trasfigurazione dell’arte, tuttavia Edipo in quanto inconsapevole/incolpevole è e resta un uomo tra gli altri uomini, nei confronti del quale lo stesso Creonte invoca la “*legge di pietà*”³⁸. Un insegnamento da non dimenticare.

La prospettiva cambia se si assume la tesi girardiana di Edipo come “*bouc émissaire*”.

Pur non riferita espressamente alla tragedia sofoclea, varrebbe anche per essa la considerazione che “*Il capo espiatorio può allora essere considerato alla stregua di un nemico <opportuno> rispetto alle esigenze del potere, dal momento che rafforza la coesione sociale, giustifica un cambiamento di priorità nell’agenda politica, dirige l’attenzione verso determinati fenomeni, relegandone altri in secondo piano. È un nemico che viene fatto apparire forte e temibile [...]; questa apparenza vale a giustificare la richiesta, da parte delle autorità che lo combattono, di una unità monolitica della nazione, nonché l’assunzione di poteri straordinari, facendo leva su di una percezione di siffatto nemico come antitesi dei valori dominanti e come minaccia perennemente rinnovantesi*”³⁹.

Analisi sociologica questa che rispecchia una contemporaneità “impietosa” e quanto mai asintonica con lo spirito umanistico della tragedia classica.

7. Processo, Giustizia, Verità.

Ha scritto Franco Cordero: “*La legge del processo penale e il modo di applicarla sono il fenomeno probabilmente più importante di convivenza organizzata*”⁴⁰.

³⁶ L. MASERA, *Il diritto penale “dei nemici” – la disciplina in materia di immigrazione irregolare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 805.

³⁷ L. MASERA, *Il diritto penale “dei nemici” cit.*, p. 825.

³⁸ *Edipo re*, v. 1969. E poco prima il Coro, con profonda pena: “*O misero ugualmente per la tua / intelligenza e per la tua sventura*” (vv. 1860-1861).

³⁹ M. QUIRICO, *Capro espiatorio, politiche penali, egemonia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, pp. 116-117.

⁴⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, IV ed., 1985, p. 17.

Se il processo civile è il luogo della composizione dei conflitti tra privati, o anche con lo Stato come soggetto di diritto civile, senza la quale una società non può vivere e sopravvivere, il luogo di una contrapposizione risolta in pacificazione dallo *jus dictum* del giudice, di modo che possa perpetuarsi il patto sociale sotto l'egida del diritto riconosciuto nella comunità, il processo penale è a sua volta l'arena di scontro tra la comunità come Stato e il privato (oggi anche gli enti) che ne ha(nno) infranto le leggi poste a presidio dei beni superiori. Anche in questo il processo ha – ed è – la funzione che permette di ristabilire l'ordine violato attraverso la purgazione sanzionatoria del delitto commesso.

È esattamente a quanto assistiamo nell'*Edipo re*: la peste sarà debellata per mezzo della scoperta e della punizione di chi, con la sua *hybris*, ha compromesso la pace sociale, che così viene ricostituita *ex novo*.

Che poi attraverso il processo si riaffermi il dominio del potere, che può anche essere – o essere sentito come – autoritario e oppressivo⁴¹, è un fatto che interessa la filosofia politica, e va molto al di là di queste note.

Qui ci interessa, invece, il “processo” nella sua essenza di metodo e strumento di ricerca. E, dunque, il processo è per sua natura “indagine”. È pur vero che a lungo la storia ha conosciuto e praticato forme che noi oggi – e non da molto, grosso modo dalla Rivoluzione francese – additiamo come distorte e inaccettabili. Si pensa subito alla tortura, ad esempio, che del resto è tutt'altro che scomparsa, neppure dal mondo cosiddetto civilizzato e democratico⁴². Ma, e non si voglia fraintendere, l'Inquisizione utilizzava questo strumento aberrante pur sempre per un fine ritenuto di “verità”⁴³, per la santificazione di Dio.

Ed è questo, che il processo nasca per essere un metodo di ricerca della verità, che ci interessa. Se è così, da dove nasce, appunto, il processo? Torniamo, allora, all'*Edipo re*, tanto più se vero sia che “*La tragedia di Edipo è, fondamentalmente, la prima testimonianza che abbiamo delle pratiche giudiziarie greche*”⁴⁴. Più precisamente: “*In Edipo Re è prefigurato il modello del pur debole “paradigma indiziario”, le cui linee di fondo si rintracciano nello statuto epistemologico dell'inchiesta giudiziaria e del processo penale moderno*”⁴⁵.

Nella ricostruzione della “sequenza” storico-antica attraverso cui si snodano le tappe di un lungo percorso dal mondo mitico degli dèi al mondo reale degli uomini si è

⁴¹ Ed è questa la posizione di Foucault a proposito dell'*Edipo re*.

⁴² V. per es. il “*Military Order of November 13, 2001*,” “*Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism*,” emanato da G.W. Bush per la lotta al terrorismo islamico. Si noti il “non-citizens”, non persone di diritto che, in quanto nemici dello Stato, sono esclusi *arbitrio principis* dalla tutela della Convenzione di Ginevra.

⁴³ Lo riconosce M. FOUCAULT, *La verità*, cit., p. 75. Del resto, in Sofocle Edipo utilizza, se non propriamente la tortura, tuttavia la forza del potere che gli viene dalla sua posizione di re per strappare la verità che vogliono nascondere con Tiresia all'inizio della tragedia e con lo schiavo-pastore alla fine. Ma in Seneca Edipo così minaccia il vecchio pastore tebano: “*Confessa, se non vuoi che a dire la verità ti costringa la tortura*”. (Seneca, *Edipo*, trad. di P. Mantovanelli, in G. AVEZZU (a cura di), *Edipo. Variazioni sul mito*, Marsilio, 2008, p. 156.

⁴⁴ M. FOUCAULT, *La verità*, cit. p. 40.

⁴⁵ G. CANZIO, *La “Dike” degli antichi e la “Giustizia” dei moderni: “Edipo re” e “Antigone”*, in DPC, 2018, p. 1.

identificato il passaggio dalla dea ctonia *Themis* (la Giustizia oscura e invisibile) a *Dike*, figlia sua e di Zeus, Giustizia manifesta in quanto mediatrice tra l'Olimpo e gli uomini, la quale però non può imporsi come legge positiva (*Nóμος*) se non per mezzo del potere, della forza (*Κράτος*), fino ad *Alétheia*, la Verità, senza la quale *Dike* non può esistere⁴⁶.

E la tragedia di Edipo è proprio *“la storia di una ricerca della verità”*⁴⁷.

Diventa così visibile quell'inatteso filo rosso che lega la nostra contemporaneità, anche processuale, a un tempo così remoto, eppure così attuale. Legame che si dispiega e si rinsalda in quella ritualizzazione, di origine magico-religiosa, che il processo non ha ancora abbandonato⁴⁸, rivestendo i panni di una sacralità che continua, più carsicamente certo, ad ammantare il potere in ogni forma esso venga ad assumere.

⁴⁶ M. CACCIARI, *Destino di Dike*, in M. CACCIARI-N. IRTI, *Elogio del diritto*, La Nave di Teseo, Milano, 2019, pp. 78 ss. Platone fa dire a Socrate *“essere la giustizia virtù e sapere e l'ingiustizia malvagità ed ignoranza”* (PLATONE, *La repubblica*, trad. G. FRACCAROLI, La Nuova Italia, Firenze, 1972, p. 37). Secondo Jaeger con Esiodo (VII sec. a.C.) già si impose il concetto della *dike* come *“fattore di uguaglianza (dike era di solito definita “l'eguale”) e di obbligazione reciproca”*, superando il concetto omerico del diritto come *themis* (ordinanza), e finendo per marcare l'uguaglianza dei diritti dei cittadini come *isonomia*, *“la vecchia parola che i Greci usavano in luogo della più tarda parola demokratia”* (W. JAEGER, *Elogio del diritto*, in M. CACCIARI-N. IRTI, *Elogio del diritto*, cit., p. 17).

⁴⁷ M. FOUCAULT, *La verità*, cit. p. 41.

⁴⁸ Il processo *“ancora come fatto rituale, sebbene il rigore delle forme sia alquanto affievolito [...] l'impronta liturgica è rimasta”* (F. CORDERO, *Procedura*, cit., p. 3).